



Emittente: Direzione
Oggetto: Certificazione medica per attività CAI - aggiornamento
Destinatari: Sezioni, Sottosezioni, Gruppi Regionali, Titolati
Data: Milano, 7 agosto 2014
Firmato: Il Direttore, Andreina Maggiore

Su incarico della Presidenza, si comunica che le attività praticate in ambito CAI sono da ritenersi attività sportive “amatoriali” e “ludico-motorie” secondo la definizione contenuta nel Decreto Balduzzi:

“(…) è definita amatoriale l’attività ludico-motoria praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, esercitata in forma individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento o al mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori dei rapporti con organizzazioni o soggetti terzi” (così art. 2, comma 1 del Decreto Ministero della Salute 24 aprile 2013, noto come “Decreto Balduzzi”, recante disciplina in materia di certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale).

Al riguardo si evidenzia che, per effetto di sopravvenute disposizioni di legge modificative del Decreto Balduzzi, è stato soppresso l’obbligo di certificazione medica in relazione all’attività sportiva amatoriale e ludico-motoria (come sopra definita).

Ciò comporta che le attività svolte in ambito CAI, in quanto ritenute amatoriali e ludico-motorie, non richiedono l’obbligo di certificazione medica, con la conseguenza che non sono, quindi, applicabili al CAI le norme che prevedono tale obbligo.

Quanto sopra non esclude, comunque, la raccomandazione a chi svolge attività in ambito CAI di sottoporsi a periodici controlli medici.

Con i migliori saluti.

Il Direttore, Andreina Maggiore